

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro**

Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente

**Sentenza contestuale
ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. 6715/19 R.G.L.
promossa da:

██████████ (c.f. ██████████), elettivamente domiciliato in Torino via M. Schina, n. 15 presso lo studio degli avv.ti Silvia INGEGNERI ed Elena POLI che lo rappresentano e difendono per procura in atti

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Adele OLLA' in forza di procura generale alle liti del 21.7.15 a rogito Notaio dr. Paolo Castellini ed elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado, n. 9 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Torino

RESISTENTE

OGGETTO: Previdenza- indennità NASPI

Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui alla comparsa in riassunzione

Per l'I.N.P.S.: richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva in riassunzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con comparsa in riassunzione depositata il 30.10.2019 a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Asti per essere competente l'intestato Tribunale, il ricorrente ██████████ ha chiesto accertarsi il proprio diritto di percepire dall'I.N.P.S. l'indennità NASPI oggetto della domanda amministrativa in data 27.10.2017, respinta il 30.11.2017 (provvedimento confermato il 14.3.2018 dal Comitato Provinciale INPS), con la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento delle somme dovute.

Resiste in giudizio l'I.N.P.S., sostenendo che il ricorrente non abbia provato la



sussistenza del requisito rappresentato dall'aver lavorato per almeno trenta giorni nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa, che viene ora decisa con la presente sentenza.

* * * * *

Parte ricorrente ritiene che il requisito per la NASpI, di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) d. lgs. 22/2015, relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, debba essere inteso comprensivo anche delle giornate in cui il lavoratore è stato unilateralmente sospeso dall'attività lavorativa con versamento della retribuzione e della contribuzione e non, invece, unicamente come giornate di effettiva presenza al lavoro.

L'INPS critica tale impostazione, sostenendo che l'aggettivo "effettivo" usato dal legislatore sarebbe indicativo dell'intenzione di escludere qualsiasi periodo non effettivamente lavorato, come quelli del ricorrente nel periodo precedente la data del licenziamento, essendo pacifico, in fatto, che nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (6.9.2016-6.9.2017) il ricorrente non abbia concretamente lavorato (in quanto unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, cfr. doc. 2 del ricorrente), sebbene il datore di lavoro gli abbia corrisposto le retribuzioni e versato i relativi contributi, fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 5.9.2017 (cfr. doc. 7 del ricorrente); tale licenziamento è poi stato impugnato giudizialmente e il procedimento si è concluso con verbale di conciliazione giudiziale (cfr. doc. 9 del ricorrente).

Ciò posto, ritiene questo Giudice che il ricorso meriti accoglimento, per i motivi che si diranno.

Invero, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3, d. lgs 22/2015,

"1 La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'I.N.P.S., il ricorrente risulta essere in possesso di tutti i requisiti ex art. 3 d. lgs 22/2015, non escluso quello specificamente contestato: l'estratto conto contributivo prodotto da parte ricorrente sub doc. 6 dimostra, infatti, che il sig. DI PIRO può far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ed invero, va osservato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità relativa all'integrazione salariale a favore degli operai agricoli ex art. 8, terzo comma, legge 8 agosto 1972 n. 457, per la verifica del requisito relativo all'anzianità necessaria per



accedere alla prestazione, deve essere accertato se sussista in capo al datore di lavoro un obbligo di retribuzione, sicché debbono a tal fine essere computate tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, ivi comprese, perciò, quelle di assenza per malattia o infortunio, che, pur non effettivamente "lavorate" per una legittima causa di sospensione del lavoro, sono ugualmente retribuite (cfr. Cass. 18.11.2002 n. 16235; e cfr. Cass. 23.10.2001 n. 13024, sul periodo minimo di lavoro retribuito, integrante, ex art. 8 legge n. 1115/1968, uno dei requisiti del diritto al trattamento speciale di disoccupazione).

Sul punto, poi, si richiama espressamente ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., condividendola, la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 511 del 17.10.2018 la quale, seppure si sia pronunciata su questione di fatto parzialmente diversa, si è comunque espressa sull'interpretazione della dizione "giornate di lavoro effettivo" contenuta nella norma sopra richiamata, affermando che:

"In effetti, il legislatore, quale presupposto per il diritto a dette prestazioni, individua le giornate di lavoro "effettivo", comprendendo in esse anche quelle in cui, pur mancando la prestazione lavorativa, sussiste comunque l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di pagare la retribuzione, e quindi di corrispondere la contribuzione, così come accade per le giornate di ferie o di riposo retribuito.

Ritiene la Corte che anche per la NASpI debba essere valorizzata, quale presupposto della provvidenza per cui è causa, la correlazione di detta provvidenza con l'obbligazione di corrispondere la retribuzione al lavoratore, e quindi con quella di pagare su di essa la contribuzione, a prescindere dal fatto che, nella fattispecie normativa per cui è causa, a differenza di altre norme (quale il già citato art. 16 legge 223/1991 sull'indennità di mobilità), il legislatore non abbia specificato che tra le giornate di lavoro effettivo sono compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, sospensioni, appunto, coperte da contribuzione.

Del resto, l'Istituto appellante si limita a rimarcare l'utilizzo, nel testo della norma, delle parole "giornate di lavoro effettivo", senza individuare la ratio legis di una simile limitazione, ratio che, come scritto - anche alla luce delle pronunce già citate della Consulta e della Suprema Corte - va ravvisata nell'ancorare il diritto alla prestazione alla presenza - a prescindere dall'aver il lavoratore prestato o meno la propria attività - dell'obbligazione retributiva e, conseguentemente, di quella contributiva".

Ebbene, applicando i principi di diritto sopra enucleati dalla Corte d'Appello di Torino, anche nella specie può ritenersi sussistente il requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, atteso che, sebbene il ricorrente non abbia concretamente lavorato, tuttavia gli è stata versata la retribuzione e sono stati pagati i contributi dovuti.

In conclusione, il ricorso può trovare accoglimento.

Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità NASPI oggetto della domanda amministrativa in data 24.10.2017 e, conseguentemente, deve condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento della relativa prestazione (con la decorrenza prevista dal comma 2 dell'art. 6, ovvero nel caso di specie dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda), oltre agli interessi nella misura di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della concreta non particolare complessità della vertenza, con distrazione in favore



delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

Accerta e dichiara il diritto del sig. [REDACTED] di percepire l'indennità NASPI, oggetto della domanda amministrativa in data 24.10.2017 e, per l'effetto:

Dichiara tenuto e condanna l'I.N.P.S. a corrispondere al ricorrente l'indennità NASPI con decorrenza di legge, oltre interessi nella misura di legge.

Dichiara tenuto e condanna l'I.N.P.S. al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.

Così deciso in Torino, il 12 febbraio 2020

Il Giudice del Lavoro
dott. Lorenzo AUDISIO

